

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 2016, n. 7

Modifiche alla legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, «Ordinamento dell'apprendistato».

(GU n.37 del 10-9-2016)

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16/I-II del 19 aprile 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, «Ordinamento dell'apprendistato», e' cosi' sostituito:

«1. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale nonche' il diploma di istruzione secondaria superiore;

b) apprendistato professionalizzante;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.».

Art. 2

1. L'art. 3 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' cosi' sostituito:

«Art. 3 (Comunicazione del rapporto di apprendistato). - 1. In caso di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nonche' per il diploma di istruzione secondaria superiore di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e in caso di apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo di cui all'art. 20, il datore/la datrice di lavoro trasmette alla Provincia autonoma di Bolzano, denominata di seguito Provincia, insieme alla comunicazione di assunzione con contratto di apprendistato, anche i dati relativi al rapporto di apprendistato necessari ai fini dell'iscrizione dell'apprendista alla scuola professionale. La Giunta provinciale stabilisce quali dati debbano essere trasmessi.».

Art. 3

1. Il titolo del capo II della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12 e' cosi' sostituito:

«Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale nonche' il diploma di istruzione secondaria superiore».

Art. 4

1. L'art. 5 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' cosi' sostituito:

«Art. 5 (Obiettivi, durata ed eta'). - 1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale permette di conseguire, in tre anni, la qualifica professionale o in quattro anni, il diploma professionale.

2. Con i giovani che hanno acquisito la qualifica in un'attivita' professionale oggetto di apprendistato di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), puo' essere stipulato un ulteriore contratto di

apprendistato della durata di un anno finalizzato all'acquisizione del diploma professionale.

3. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato di durata non superiore a due anni, con i giovani che frequentano il corso di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che si conclude con l'esame di Stato.

4. Con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nonché per il diploma di istruzione secondaria superiore possono essere assunti i giovani che hanno compiuto i quindici anni di età e fino al compimento dei venticinque.

5. Il contratto di apprendistato può essere prorogato al massimo per un anno, nel caso in cui, al termine dei percorsi formativi di cui ai commi 1, 2 e 3, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma professionale o il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori.

6. Gli articoli da 6 a 17 di questo capo trovano applicazione solo nel caso di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a).».

Art. 5

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:

«3. L'ordinamento formativo è considerato piano formativo individuale e protocollo tra istituzione formativa e datore/datrice di lavoro ai sensi delle disposizioni statali.».

Art. 6

1. All'art. 8, comma 3, lettera c), della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, dopo la parola: «interaziendale» sono aggiunte le seguenti parole: «ai sensi dell'art. 15».

2. Dopo il comma 3, dell'art. 8, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è inserito il seguente comma:

«3-bis. Gli standard di cui al comma 3 sono considerati requisiti del datore/della datrice di lavoro ai sensi delle disposizioni statali ai fini della stipula dei contratti di apprendistato. Con la comunicazione di cui al comma 2 il datore/la datrice di lavoro dichiara di soddisfare i requisiti richiesti.».

Art. 7

1. L'art. 11 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:

«Art. 11 (La formazione nell'apprendistato stagionale e a tempo parziale). - 1. In caso di apprendistato a tempo parziale l'apprendista deve assolvere tutta la formazione formale impartita dalla scuola professionale o in altri luoghi di apprendimento. Deve essere in ogni caso garantito l'intero quadro formativo aziendale.

2. Alle aziende a esercizio stagionale è consentito occupare apprendisti/apprendiste, qualora sia garantito, nonostante i limitati periodi di attività, un addestramento conforme al quadro formativo aziendale. I contratti stagionali devono avere una durata minima di dodici settimane.

3. Ai fini del computo del periodo di apprendistato si cumulano i periodi di formazione aziendale e formale nonché le ferie maturate. In caso di apprendistato stagionale, otto mesi di apprendistato sono considerati un anno intero di apprendistato.

4. Gli apprendisti e le apprendiste con contratto stagionale possono assolvere la formazione formale anche nei periodi in cui non vi è attività lavorativa. In tal caso, la formazione formale è considerata tempo effettivo di lavoro, in proporzione al periodo di lavoro prestato in azienda.».

Art. 8

1. Alla fine dell'art. 12, comma 3, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' aggiunto il seguente periodo: «Essa informa il datore/la datrice di lavoro in caso di assenza dell'apprendista durante le lezioni.».

Art. 9

1. Il comma 3, dell'art. 13, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' cosi' sostituito:

«3. In caso di cessazione del rapporto di apprendistato a qualsiasi titolo durante l'anno formativo ai giovani/alle giovani e' consentito continuare a frequentare la scuola e terminare regolarmente l'anno scolastico.».

Art. 10

1. L'art. 14 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' cosi' sostituito:

«Art. 14 (Organizzazione della formazione formale). - 1. Per ogni anno di apprendistato e' previsto un numero di ore obbligatorie di formazione formale, per un monte ore complessivo di:

a) almeno 1.200 ore in tre anni per l'apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica;

b) almeno 1.600 ore in quattro anni per l'apprendistato finalizzato al conseguimento del diploma professionale.

2. In caso di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica la formazione formale e' svolta di regola dalle scuole professionali provinciali. Al quarto anno dell'apprendistato per il diploma professionale, almeno 160 ore di formazione formale sono svolte dalle scuole professionali.

3. L'iscrizione alla scuola professionale avviene d'ufficio in base al contratto di apprendistato.

4. L'insegnamento presso la scuola professionale si svolge con forme organizzative diversificate definite previa consultazione delle parti sociali, tenendo conto delle loro specifiche esigenze.

5. Per le professioni oggetto di apprendistato, per le quali in ambito provinciale non puo' essere garantita una formazione scolastica, la Provincia offre una formazione equivalente nel territorio dell'Euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino (GECT) o in un'altra regione ovvero all'estero.

6. Gli obiettivi formativi si intendono non raggiunti se l'apprendista, alla fine del periodo di apprendistato, non ha concluso positivamente l'intera formazione scolastica prevista.».

Art. 11

1. L'art. 15 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' cosi' sostituito:

«Art. 15 (Formazione extra - e interaziendale). - 1. La formazione extraaziendale ha i seguenti obiettivi:

a) integra la formazione aziendale e scolastica;

b) avvicina gli apprendisti alle nuove tecnologie;

c) incrementa la qualita' della formazione ricorrendo a metodi didattici improntati alla formazione pratica e incentrati su attivita' laboratoriali.

2. La formazione extraaziendale e' obbligatoria se prevista dall'ordinamento formativo per la relativa attivita' professionale, oggetto di apprendistato ai sensi dell'art. 6, comma 1. I contenuti sono definiti nel dettaglio dal programma didattico e la formazione extraaziendale e' svolta dalle scuole professionali.

3. La formazione interaziendale ha l'obiettivo di integrare la formazione aziendale tramite il temporaneo distacco dell'apprendista in un'altra azienda che svolge attivita' di apprendistato.

4. La Provincia sostiene il soggiorno di apprendisti e apprendiste

sul territorio nazionale e all'estero, con particolare attenzione al territorio dei membri del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino (GECT), al fine di far conoscere agli apprendisti altre realtà scolastiche e aziendali. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri.».

Art. 12

1. Il comma 4, dell'art. 16, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' cosi' sostituito:

«4. Con regolamento di esecuzione e' emanata la disciplina degli esami, che regola i seguenti aspetti:

- a) ammissione all'esame di fine apprendistato;
- b) composizione della commissione d'esame;
- c) sessioni d'esame;
- d) struttura dell'esame;
- e) svolgimento dell'esame;
- f) valutazione dell'esame;
- g) riconoscimento di crediti formativi.».

2. Dopo il comma 5, dell'art. 16, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' inserito il seguente comma:

«5-bis. Nell'elenco delle attivita' professionali oggetto di apprendistato di cui all'art. 2, comma 1, sono stabilite le professioni per le quali sull'attestato di qualifica professionale oppure sul diploma professionale e' indicato anche il titolo "attestato di lavorante artigiano".».

Art. 13

1. Il comma 1, dell'art. 17 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' cosi' sostituito:

«1. Se il candidato/la candidata esibisce un attestato equivalente per la professione oggetto di apprendistato, il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale competente per l'apprendistato puo' disporre l'equiparazione dello stesso all'esame di fine apprendistato.».

Art. 14

1. Dopo l'art. 17 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' inserito il seguente articolo:

«Art. 17-bis (Quarto anno per il conseguimento del diploma professionale e corso per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato). - 1. Con regolamento di esecuzione e' disciplinato l'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale di cui all'art. 5, comma 2, e quello per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato di cui all'art. 5, comma 3, specificando:

- a) requisiti e modalita' di accesso;
- b) durata;
- c) monte ore e organizzazione della formazione scolastica.».

Art. 15

1. L'art. 21 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' cosi' sostituito:

«Art. 21 (Obiettivi e limiti di eta'). - 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca i soggetti di eta' compresa tra i 18 anni e i 29 anni, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore oppure di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore, e precisamente per:

- a) il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e i diplomi di alta

formazione di cui all'art. 2-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, che sono equiparati ai diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori;

b) attivita' di ricerca;

c) il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.».

Art. 16

1. L'art. 22 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' cosi' sostituito:

«Art. 22 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale e' possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di eta', persone beneficiarie di una indennita' di mobilita' o di un trattamento di disoccupazione. Anche per questo tipo di apprendistato devono in ogni caso essere rispettati gli standard formativi previsti dalla Provincia di cui all'art. 19, comma 3.

2. Gli standard per la formazione aziendale di cui all'art. 8, comma 3, sono ritenuti rispettati dalle aziende che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, erano gia' state autorizzate ad assumere apprendisti/apprendiste ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, per la formazione nell'attivita' professionale oggetto di apprendistato.

3. E' possibile svolgere l'apprendistato di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), anche nel settore pubblico. Le modalita' di accesso all'impiego mediante un contratto di apprendistato e lo svolgimento dell'apprendistato sono disciplinati con regolamento di esecuzione.

4. Fino all'approvazione degli ordinamenti formativi ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 20, restano in vigore gli ordinamenti formativi, i programmi didattici e i piani formativi aziendali vigenti mantengono la loro validita'. Per i contratti di apprendistato in corso, nell'elenco delle professioni oggetto di apprendistato sono stabiliti i termini transitori e finali.

5. Fino all'adeguamento della disciplina degli esami ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera g), continua a trovare applicazione l'art. 17, comma 1, nella versione vigente dall'11 luglio 2012.».

Art. 17

1. L'art. 23 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' cosi' sostituito:

«Art. 23 (Modifica della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, recante "Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano"). - 1. La lettera d) del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, e' cosi' sostituita:

"d) percorsi di apprendistato attuati in assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione, che si concludono con il conseguimento di un attestato di qualifica professionale, di un diploma professionale o del diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori".».

Art. 18

Abrogazione di norme

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' abrogata.

2. All'art. 13, comma 2, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, dopo la parola: «professionale» sono soppresse le seguenti parole: «in considerazione del fatto che l'intera formazione scolastica puo' essere assolta entro il periodo di apprendistato previsto.».

3) L'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1, della legge provinciale

4 luglio 2012, n. 12, e' soppresso.

Art. 19
Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

KOMPATSCHER